

## Grandi imprese in crisi, presidente Comitato doc

Fari accesi sulle procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi con i nuovi poteri attribuiti al presidente del comitato di sorveglianza. Obiettivo: prevenire problematiche operative attinenti all'attività del Comitato che possano impattare negativamente sul raggiungimento dei traguardi economici e finanziari prefissati nell'ambito dello svolgimento delle procedure.

È quanto dispone il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 15 dicembre 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2024) che disciplina i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al Comitato stesso, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni. Secondo quanto previsto dal provvedimento ministeriale il comitato di sorveglianza viene convocato dal Presidente almeno trimestralmente in fase di esercizio d'impresa e almeno semestralmente in fase liquidatoria, in occasione delle relazioni periodiche obbligatorie e in ogni altro caso previsto dalla legge. L'organismo di controllo e vigilanza, inoltre, deve essere regolarmente costituito quando partecipa ai lavori la maggioranza dei propri componenti.

**I poteri del presidente.** Il presidente del comitato di sorveglianza può convocare la riunione di sua iniziativa, su richiesta dell'organo commissariale e in tutti i casi previsti dalla legge. Salvo casi di particolare e motivata urgenza, la riunione è convocata almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso, inviato ai membri del comitato di sorveglianza tramite posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione può essere svolta anche da remoto. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e dispone l'integrazione degli argomenti da discutere su proposta di uno o più componenti del comitato di sorveglianza, dell'organo commissariale o su richiesta del Ministro, il quale anche su segnalazione degli organi dell'amministrazione straordinaria può comunque modificare la composizione del comitato.

**Il comitato di sorveglianza.** Può essere convocato trimestralmente e semestralmente ed è regolarmente costituito quando partecipa ai lavori la maggioranza dei propri componenti. Il comitato adotterà le deliberazioni a maggioranza dei voti dei propri componenti (a parità di voti, prevale quello del presidente). I componenti del comitato di sorveglianza che, anche individualmente, abbiano compiuto atti di ispezione delle scritture contabili e dei documenti della procedura e chiesto chiarimenti all'organo commissariale o all'imprenditore insolvente, devono riferirne tempestivamente al presidente che convocherà un'adunanza del comitato di sorveglianza per il relativo esame e per eventuale deliberazione. I creditori chirografari in forma societaria dovranno designare il proprio rappresentante e il supplente comunicandone i nominativi non solo al Ministero e all'organo commissariale, ma anche al presidente del comitato.

**Bruno Pagamici**

© Riproduzione riservata

